

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MIRONE	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 12/03/2020

FATTO

In data 8/7/2014, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un importo lordo finanziato di euro 37,200,00, da rimborsare mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote uguali, mensili e consecutive, da euro 310,00 ciascuna, del suo stipendio.

Tale finanziamento era estinto anticipatamente nel febbraio 2019, in corrispondenza della rata nr. 54, previo apposito conteggio estintivo redatto il 22/1/2019.

Dopo avere invano esperito reclamo, il ricorrente ha trasmesso, tramite persona di sua fiducia, ricorso a questo Arbitro, al fine di ottenere dall'intermediario convenuto il rimborso, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., sulla base del criterio *pro rata temporis* ed al netto di euro 292,12 già restituitigli, della residua complessiva somma di euro 3.128,57, per le quote delle commissioni bancarie, delle commissioni di gestione, delle provvigioni e delle spese varie, pagate ma non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha rilevato ed eccepito:

- che il contratto sottoscritto dal ricorrente descriveva in modo chiaro tutti i costi posti a carico del cliente, distinguendo gli oneri *up front* da quelli *recurring*;
- che, in sede di emissione del conteggio di anticipata estinzione, aveva già provveduto all'abbuono, in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata, di euro 292,12 per le commissioni per l'attività di gestione del prestito;



- che, in sede di reclamo, si era reso disponibile a retrocedere al ricorrente, per le predette commissioni, ulteriori euro 205,55 sulla base del criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di accensione del finanziamento, previste al punto A del contratto;
- che la provvigione corrisposta all'agente, di cui al punto C) del contratto, era anch'essa da intendersi *up front* e come tale non retrocedibile, perché legata alla fase prodromica alla stipulazione del contratto;
- di essere disponibile a rimborsare al ricorrente, oltre ai sopraccennati euro 205,55 già offerti in sede di riscontro al reclamo, anche euro 20,00 per spese di presentazione del ricorso.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto di ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

Con memoria, trasmessa il 27/10/2019, il ricorrente ha contestato le avverse controdeduzioni e insistito nelle proprie richieste.

Con controrepliche del 18/11/2020, l'intermediario ha, a sua volta, insistito nelle sue difese ed eccezioni.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: "*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione "*costo totale del credito*", in essa contenuto, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*".

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che "*Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle



voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, degli oneri addebitati in contratto al ricorrente, onde valutare la misura in cui vanno retrocessi per le relative quote non maturate.

In particolare, l'esame delle voci commissionali oggetto di vertenza consente di affermare quanto segue:

- la commissione dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento, pari ad euro 2.787,60, indicata alla lettera A del documento contrattuale, ha, a giudizio di questo Collegio, carattere *recurring*; dalla lettura della clausola che la prevede, si evince, infatti, che essa fu pattuita, senza distinzione al suo interno dei rispettivi costi, a copertura anche di prestazioni relative alla *“esecuzione del contratto”*, tra le quali, a titolo esemplificativo, l'attività di *“archiviazione della documentazione per il periodo normativamente previsto”*; diciture queste che, secondo le più recenti posizioni



condivise dei Collegi, devono indurre a ritenere la natura *recurring* della commissione in esame;

- del pari *recurring* è la commissione per l'intermediario mutuante di gestione del finanziamento, prevista a carico del ricorrente alla lettera B) del contratto nella misura di euro 904,85; trattasi, infatti, di un costo espressamente riferito ad una serie di adempimenti di natura continuativa, afferenti la "*gestione del finanziamento durante la vita del piano di ammortamento*" che, per testuale previsione contrattuale "*sono rapportati alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto*";
- viceversa, ha natura *up front* la provvigione, prevista alla lettera C) del testo contrattuale nella misura di complessivi euro 2.232,00, anticipatamente versata dal cliente per il tramite dell'intermediario e destinata a remunerare l'attività di soggetti operanti nel collocamento fuori sede del finanziamento a fronte delle seguenti analitiche preliminari attività: "*concorrere alle attività istruttorie del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata, per ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell'affare*";
- hanno, infine, secondo questo Collegio, natura *up front* le spese di istruttoria, registro e notifica e di rivalsa degli oneri erariali, pari ad euro 295,00, annoverate alla lettera E del contratto per attività tutte propedeutiche o, comunque, preliminari all'erogazione del prestito.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (66 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste) e della necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quelle, invece, qualificate come *up front* - al ricorrente sarebbero, dunque, spettati in rimborso, in relazione alla prematura estinzione del prestito in disamina, complessivi euro 2.846,56, di cui: euro 1.533,18 per la commissione dell'intermediario mutante di accensione del finanziamento, euro 497,67 per la commissione dell'intermediario mutante di gestione del finanziamento, euro 720,48 per la provvigione agente ed euro 95,23 per le spese di istruttoria, registro, notifica e rivalsa oneri erariali.

E' pacifico che al ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo euro 292,12 per commissioni di gestione, di guisa che, rispetto all'anzicennata cifra complessiva di euro 2.846,56 che sarebbe stata dovuta, l'intermediario va qui considerato tenuto a retrocedere a parte istante la residua differenza di euro 2.554,44.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.554,44.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
AURELIO MIRONE